



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 05-03-20

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17:30 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio Comunale.

Sessione Ordinaria - Prima convocazione.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

BETTI CRISTIAN	P	FIANDRINI ARIANNA	P
Fornari Federico	P	BACELLI ANDREA	P
Baldelli Franco	A	TESTI FRANCO	P
Spurio Passamonti Lorenzo	P	BRACCO ROBERTO	P
MUNZI VERONICA	P	TABURCHI GIANLUCA	P
MELANI SOFIA	P	CIURNELLA ELENA	P
CALIGIANA MANUELA	P	FIORONI CHIARA	P
Gianangeli Cristina	P	RIPEPI MARIO	P
VITALESTA PIETRACCINI FABRIZIO	P		

Partecipa il Segretario Generale Elena Violini

Presenti n. 16 - Assenti n. 1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dall'anno 1999 e le successive modifiche apportate dalla Legge 13/05/1999, n. 133, dalla Legge 23/12/1999, n. 488, dall'art. 11, comma 1, della Legge 383/2001, dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dal D.L. 159/2007, convertito nella Legge 222/2007, dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 138/2011;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 3 del succitato D.Lgs 360/1998, come sopra modificato, il quale stabilisce che: *"i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato sulla GU 130/2002"*;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplinante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni in materia di entrate;

VISTO il Decreto 31/05/2002 (G.u. n. 130 del 05/06/2002) che individua il sito informatico in cui effettuare la pubblicazione, a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e prevede le modalità della loro comunicazione da parte dei comuni;

TENUTO CONTO della norma dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011, come modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, che ha stabilito che: *"a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce"*.

CONSIDERATO che in base all'art.1 comma 3 del D.Lgs 360/98, ultimo periodo, i comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che stabilisce l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo per la parte di addizionale comunale determinata dallo Stato, prevista dal comma 2 dell'art. 1, che alla data odierna non risulta ancora emanato;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 360/98, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale è stato prorogato al 31/03/2020, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO in particolare l'art. 2 del citato regolamento il quale stabilisce che *“l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/03/2019 con la quale veniva stabilita per l'anno 2019 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura unica dello 0,8%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito, e veniva altresì elevata la soglia di esenzione ad € 13.500,00, con riferimento al reddito complessivo del contribuente, modificando contestualmente l'art. 3 del regolamento comunale per l'addizionale IRPEF;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/03/2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27/03/2008, dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29/03/2018 e dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 28/03/2019, il quale stabilisce, all'art. 3, che: *“1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b) sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo fino a € 13.500,00.”*;

CONSIDERATO inoltre che per effetto delle normative sopra riportate:

- l'aliquota massima dell'addizionale comunale IRPEF è stata fissata allo 0,8%;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito dell'anno precedente;
- l'aliquota per il conteggio dell'acconto è quella fissata per l'anno precedente;
- la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;
- i Comuni possono differenziare le aliquote per scaglioni di reddito, utilizzando gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF secondo criteri di progressività;
- i Comuni hanno facoltà di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, inteso come limite di reddito complessivo lordo;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 06/02/2020, con al quale si propone al Consiglio comunale di confermare per l'anno 2020 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/98, nella misura unica dello 0,8%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito e di confermare altresì per il medesimo anno la soglia di esenzione, prevista dall'art. 3 del Regolamento comunale di disciplina dell'addizionale comunale

IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/03/2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27/03/2008, dalla deliberazione n. 17 del 29/03/2018 e dalla deliberazione n. 20 del 28/03/2019, ad € 13.500,00, con riferimento al reddito complessivo del contribuente;

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, specificati nel Documento Unico di Programmazione 2020-2022, nonché l'opportunità di ottenere una più equa distribuzione del carico tributario comunale, altrimenti gravante in modo pressoché esclusivo sui proprietari di immobili, facendo contribuire al sostegno dell'organizzazione dei servizi comunali generali anche i soggetti che, pur usufruendo degli stessi, altrimenti vi concorrerebbero in minor misura, preservando comunque i soggetti in maggiore difficoltà economica;

RITENUTO conseguentemente di:

- confermare l'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale IRPEF per l'anno 2020 nella misura dello 0,8%;
- confermare la soglia di esenzione prevista dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'addizionale comunale IRPEF ad € 13.500,00 annui, con riferimento al reddito complessivo del contribuente;

TENUTO CONTO che, sulla base delle stime ricavabili dall'apposito simulatore predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze sul "portale del federalismo fiscale" e dell'andamento storico degli incassi, la variazione dell'aliquota e l'incremento della soglia di esenzione reddituale comportano un gettito stimato per l'anno 2020 in termini di competenza di circa € 2.000.000,00;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019 ove si prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...) 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime."*;

RICHIAMATO altresì l'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006"*;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RILEVATO che la competente Commissione Consiliare ha esaminato il presente provvedimento;
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 11/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

Uditi gli interventi, integralmente riportati nel verbale seduta cui si rinvia;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE, resa per alzata di mano:

consiglieri presenti : nr. 16,
consiglieri votanti nr. 16,
voti favorevoli nr. 10,
voti contrari 2 (Fioroni, Ripepi),
astenuiti 4 (Testi, Ciurnella, Taborchi, Bracco);

D E L I B E R A

1. di confermare per l'anno 2020 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/98, nella misura unica dello 0,8%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito;
2. di confermare altresì per il medesimo anno la soglia di esenzione, prevista dall'art. 3 del Regolamento comunale di disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 26/03/2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27/03/2008, dalla deliberazione n. 17 del 29/03/2018 e dalla deliberazione n. 20 del 28/03/2019, ad € 13.500,00, con riferimento al reddito complessivo del contribuente;

Quindi, ravvisata l'urgenza, tenuto conto del termine di scadenza per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che reca il seguente esito:

consiglieri presenti : nr. 16,
consiglieri votanti nr. 16,
voti favorevoli nr. 10,
voti contrari 2 (Fioroni, Ripepi),
astenuiti 4 (Testi, Ciurnella, Taborchi, Bracco);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE*
BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE*
BALDONI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE *

Elena Violini

IL PRESIDENTE*

Federico Fornari

La delibera è divenuta esecutiva,

Il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

II SEGRETARIO GENERALE *

Elena Violini

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate